


# **Orientamenti**

sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014





# Indice

| 1 | Aml  | bito di applicazione                                   | . 2 |
|---|------|--|-----|
|   |      | erimenti normativi e abbreviazioni                     |     |
|   |      | Riferimenti normativi                                  |     |
|   |      | Abbreviazioni  |     |
|   |      | alità  |     |
| 4 | Cor  | nformità e obblighi di comunicazione                   | . 4 |
|   | 4.1  | Status degli orientamenti                              | . 4 |
|   | 4.2  | Obblighi di notifica                                   | . 4 |
| 5 | Orie | entamenti  | . 5 |
|   | 5.1  | Ambito di applicazione                                 | . 5 |
|   | 5.2  | Procedure standardizzate e protocolli di messaggistica | . 6 |



# 1 Ambito di applicazione

#### **Destinatari**

1. I presenti orientamenti si applicano alle imprese di investimento e alle autorità competenti di imprese di investimento.

#### **Oggetto**

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e in particolare alle procedure standardizzate e alle norme di messaggistica da utilizzare per la conformità all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014.

#### Data di applicazione

3. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento.

### 2 Riferimenti normativi e abbreviazioni

#### 2.1 Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 909/2014 Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012<sup>1</sup>

Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione

Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

Regolamento (UE) n. 1095/2010 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 1-72.



n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della

Commissione2

Direttiva 2014/65/UE Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e

la direttiva 2011/61/UE

Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione

Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini

ai fini di detta direttiva

#### 2.2 Abbreviazioni

CE Commissione europea

SEVIF Sistema europeo di vigilanza finanziaria

ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

UE Unione europea

## 3 Finalità

4. I presenti orientamenti si attengono al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e hanno l'obiettivo di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e di garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 integrato dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione.

5. L'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, ulteriormente specificato nell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, è incentrato sulla preparazione del processo di regolamento: le imprese di investimento dovrebbero garantire il possesso di tutti i dettagli necessari relativi al regolamento, per quanto possibile, nel giorno lavorativo in cui viene effettuata l'operazione. Per conseguire questo obiettivo, le imprese di investimento che non dispongano già delle informazioni necessarie relative al regolamento dovrebbero contattare i loro clienti al fine di ottenere le rispettive informazioni, che dovrebbero includere dati standardizzati utili per il processo di regolamento.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.



- 6. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento dovrebbero adottare, laddove applicabile, misure per limitare il numero di mancati regolamenti. A norma di tale articolo, l'ESMA ha elaborato norme tecniche di regolamentazione per specificare, tra l'altro, i dettagli riguardanti le misure di attribuzione e di conferma e le procedure tra le imprese di investimento e i loro clienti professionali per facilitare il regolamento; tali misure sono state incluse nell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione.
- 7. Per integrare questo provvedimento, a norma dello stesso articolo l'ESMA dovrebbe inoltre elaborare orientamenti sulle procedure standardizzate e sui protocolli di messaggistica da utilizzare per soddisfare questo requisito.
- 8. I presenti orientamenti mirano pertanto a chiarire l'ambito di applicazione del requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e a fornire indicazioni sulle procedure standardizzate e sulle norme di messaggistica utilizzate ai fini della conformità a tale requisito.

# 4 Conformità e obblighi di comunicazione

# 4.1 Status degli orientamenti

- 9. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
- 10. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero garantire tramite la loro vigilanza che i partecipanti ai mercati finanziari si conformino agli orientamenti.

# 4.2 Obblighi di notifica

- 11. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi agli orientamenti.
- 12. In caso di non conformità, le autorità competenti devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non rispettano tali orientamenti.
- 13. I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a comunicare se si conformano a tali orientamenti.



### 5 Orientamenti

# 5.1 Ambito di applicazione

*Orientamento 1:* le imprese di investimento dovrebbero assicurare, laddove applicabile, la loro conformità e quella dei loro clienti professionali ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, in considerazione dei loro ruoli in ciascuna operazione su titoli.

- 14. Quando due entità autorizzate a operare come imprese di investimento sono impegnate in una stessa operazione su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, occorre analizzare i ruoli rispettivi di ciascuna entità nell'operazione in questione, al fine di individuare quale entità debba essere considerata l'impresa di investimento e quale debba essere considerata il cliente ai fini dell'applicazione di questi requisiti.
- 15. I requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 si dovrebbero applicare esclusivamente nei confronti di rapporti che coinvolgano un'impresa di investimento e un cliente professionale nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. Ciò significa che, quando la direttiva 2014/65/UE non si applica nei confronti di determinate persone (per esempio persone esenti a norma dell'articolo 2 della direttiva 2014/65/UE), non si dovrebbero applicare neppure tali requisiti.
- 16. A scanso di dubbi, un'entità appartenente all'elenco riportato nell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE si dovrebbe considerare un cliente professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, indipendentemente dal fatto che l'impresa di investimento possa averla classificata, in generale o per alcune operazioni o servizi specifici, come controparte qualificata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, o come cliente non professionale.

*Orientamento 2*: i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 si dovrebbero applicare nei confronti di operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, ossia:

- a. valori mobiliari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- b. strumenti del mercato monetario quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- c. quote di un organismo di investimento collettivo quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 38, del regolamento (UE) n. 909/2014; e
- d. quote di emissione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 909/2014.



## 5.2 Procedure standardizzate e protocolli di messaggistica

**Orientamento 3**: un'impresa di investimento dovrebbe concordare contrattualmente con il suo cliente professionale le procedure di comunicazione e i protocolli di messaggistica da utilizzare fra loro per attuare le misure volte a limitare il numero di mancati regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014. Tali misure si potrebbero illustrare come segue:



- 17. L'impresa di investimento e il suo cliente professionale possono provvedere alla comunicazione tempestiva di queste informazioni in vari modi:
  - a. il cliente professionale invia per iscritto sia una conferma che un'attribuzione alla sua impresa di investimento, come specificato nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione; oppure
  - b. non viene inviata alcuna conferma scritta: qualora la conferma scritta sia inclusa nell'attribuzione scritta, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, l'impresa di investimento e il cliente professionale possono concordare che la conferma scritta delle condizioni si possa fornire in un campo supplementare incluso nell'attribuzione scritta o si possa dedurre dall'invio dell'attribuzione scritta corrispondente a tale operazione; oppure
  - c. non viene inviata per iscritto alcuna conferma o attribuzione: qualora non venga inviata per iscritto né la conferma né l'attribuzione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, l'impresa di investimento dovrebbe garantire di aver ricevuto le informazioni di regolamento relative a tale operazione e necessarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, in anticipo rispetto ai termini di cui all'articolo 2, paragrafo 2, anche oralmente o attraverso sistemi che consentano all'impresa di investimento l'accesso alle informazioni pertinenti (ad esempio mediante l'accesso a una banca dati centralizzata).



- 18. Le conseguenze della comunicazione tardiva o della mancata comunicazione all'impresa di investimento dell'attribuzione e della conferma scritte (o di una parte delle informazioni richieste nei presenti orientamenti) non sono trattate nel regolamento (UE) n. 909/2014 né nel regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione. Le conseguenze di tale ritardo o mancata comunicazione potrebbero essere trattate dall'impresa di investimento e dal cliente professionale nel loro accordo contrattuale.
- 19. Le disposizioni convenute tra l'impresa di investimento e il suo cliente professionale potrebbero essere incluse in qualsiasi accordo contrattuale, ivi compreso nell'accordo quadro che disciplina il loro rapporto, come il documento di cui all'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE e specificato nell'articolo 58 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione.

**Orientamento 4**: qualora l'impresa di investimento e il cliente professionale concordino che quest'ultimo debba inviare per iscritto una conferma e/o un'attribuzione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, dovrebbe essere accettata qualsiasi procedura di trasmissione che consenta la comunicazione scritta tramite posta elettronica, fax o mezzi elettronici.

- 20. Nel caso in cui si utilizzino mezzi elettronici, l'impresa di investimento dovrebbe offrire ai propri clienti professionali la possibilità di impiegare le procedure e norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34, del regolamento (UE) n. 909/2014, tranne nei due casi seguenti:
  - a. se tali norme accettate a livello internazionale non sono «disponibili per i soggetti interessati su base equa, aperta e non discriminatoria» o non esistono, fino a quando non saranno disponibili norme internazionali; e
  - b. se l'uso di norme accettate a livello internazionale non permette di «*limitare i mancati regolamenti*» per un'impresa di investimento e i suoi clienti professionali, qualora si possa dimostrare tale inefficienza.
- 21. Se l'impresa di investimento propone di utilizzare norme di messaggistica sia internazionali che interne (o nazionali), il cliente professionale può decidere di impiegare entrambi i tipi di norme.

---